CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA **APRILE 2022**

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 29

I N D I C E

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 5 aprile 2022 *Pag.* 5

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di martedì 12 aprile 2022 » 27

UFFICIO DI PRESIDENZA

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di martedì 5 aprile 2022, ore 18,35

SOMMARIO

1) Esame dell'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti di organizzazioni sindacali in materia di disposizioni concernenti il personale ..... *Pag.* 5

1) Esame dell'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti di organizzazioni sindacali in materia di disposizioni concernenti il personale.

Il Presidente Fico ricorda che nella riunione del 3 marzo scorso l'Ufficio di Presidenza ha approvato la proposta del Comitato per gli affari del personale di ulteriore integrazione degli indirizzi per la contrattazione, approvati con deliberazione n. 36 del 2019 e già integrati con deliberazione n. 125 del 2021, nel senso di prevedere la revisione del sistema pensionistico dei dipendenti della Camera dei deputati e la definizione delle modalità di applicazione del vigente meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei medesimi dipendenti.

Nelle ultime settimane il Comitato per gli affari del personale ha condotto una intensa trattativa con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, pervenendo alla definizione di un accordo – il cui testo è stato già inviato ai componenti dell'Ufficio di Presidenza – che viene sottoposto all'esame odierno dell'Organo. Chiede quindi alla Vicepresidente Spadoni di illustrare i contenuti dell'accordo.

La Vicepresidente Spadoni ricorda che la contrattazione che si è appena conclusa si è svolta sulla base degli indirizzi approvati dall'Ufficio di Presidenza il 5 giugno 2019, successivamente integrati il 21 luglio 2021 ed il 3 marzo 2022.

Ricorda altresì che l'attività negoziale sulle materie oggetto dell'accordo siglato dalle parti è stata avviata nel 2019 ed è stata caratterizzata da 33 riunioni del Comitato per gli affari del personale, 12 delle quali con la partecipazione delle organizzazioni sindacali. Si sono altresì svolti 17 tavoli tecnici tra l'Amministrazione e le rappresentanze dei dipendenti, 13 dei quali aventi ad oggetto il Sistema di valutazione.

Venendo alla fase finale della trattativa, fa presente che in data 9 marzo 2022, nel corso della riunione del Comitato per gli affari del personale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, è stato consegnato alle rappresentanze dei dipendenti il testo base della contrattazione, fissandosi al 17 marzo il termine per la presentazione di proposte emendative di parte sindacale.

Il 10 e l'11 marzo si sono svolti incontri in sede tecnica tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, mentre il 15 marzo si è svolta una nuova riunione del Comitato allargata alle rappresentanze dei dipendenti per ascoltare i loro orientamenti. Il 18 marzo, successivamente alla presentazione degli emendamenti, si è svolto un ulteriore incontro in sede tecnica, mentre il 21 marzo si è svolto un incontro informale tra l'Amministrazione e le sigle sindacali.

Il Comitato si è poi riunito per esaminare le proposte emendative di parte sindacale il 22 ed il 23 marzo, mentre il 25 marzo si è svolto

un tavolo tecnico nel corso del quale è stato consegnato alle organizzazioni sindacali il testo approvato dal Comitato medesimo all'esito di tale esame.

In data 29 marzo si è infine svolta una riunione del Comitato con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali per ascoltare le loro osservazioni ed in pari data è stato inviato alle rappresentanze dei dipendenti il testo definitivo, che tiene conto di alcune delle questioni sollevate nel corso della predetta riunione, fissandosi al 1° aprile il termine per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo.

L'accordo è stato quindi sottoscritto da OSA, SUSP, CGIL, Associazione Consiglieri, ASPA, SPI, Sindacato Autonomo, in rappresentanza del 76,25 per cento degli iscritti alle Organizzazioni sindacali.

I tratti salienti dell'accordo, che passa ora ad illustrare, sono i seguenti.

Per quanto concerne il sistema degli incarichi, in linea con gli orientamenti già formulati in materia dal Comitato e dall'Amministrazione e con le stesse proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali, la disciplina proposta è ispirata al principio di rendere maggiormente flessibile la gestione del sistema stesso, attraverso la previsione secondo la quale il numero complessivo degli incarichi di responsabilità è fissato dall'Ufficio di Presidenza e il Segretario generale provvede a determinarne la denominazione ed i compiti. È inoltre prevista l'istituzione di alcuni nuovi punti di coordinamento per i dipendenti delle diverse categorie connessi allo svolgimento di incarichi o di attività di particolare responsabilità.

Per quanto riguarda il Sistema di valutazione dei dipendenti della Camera dei deputati, evidenzia che il testo risulta oggettivamente migliorativo rispetto al vigente Sistema di valutazione dei dipendenti del Parlamento, essendo caratterizzato, rispetto a quest'ultimo, dai seguenti tratti distintivi:

- la biennalità del ciclo di valutazione;
- la revisione e la semplificazione dei fattori di valutazione, resi maggiormente aderenti alla realtà della Camera dei deputati;
- la previsione di eventuali obiettivi e progetti che il dipendente può essere chiamato a realizzare;
- il rafforzamento delle garanzie procedurali a favore del valutato;
- il temperamento del meccanismo che impedisce al valutatore di poter dare a tutti i dipendenti valutati il giudizio massimo;
- l'introduzione di un meccanismo di riassorbimento del ritardo nella progressione retributiva a seguito di una valutazione negativa;
- gli effetti sulla progressione economica dei dipendenti ogni quattro anni;
- la reintroduzione dell'incentivo di produttività.

Ulteriori novità perseguono la finalità di snellire il processo di valutazione.

Con riferimento al meccanismo di adeguamento retributivo, l'accordo prevede l'erogazione ai dipendenti in servizio e al personale in quiescenza degli importi derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo, come definito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio e del 6 agosto 2021 per gli anni 2018-2021, nel modo seguente: 1 per cento nel 2022, senza arretrati, e 1,12 per cento per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

A decorrere dal 2026, per i dipendenti in servizio troverebbe nuovamente applicazione il vigente meccanismo di adeguamento, mentre per il personale in quiescenza le parti si impegnano a definire, entro il 31 gennaio 2023, un meccanismo di adeguamento dei trattamenti pensionistici anche diverso da quello stabilito per il personale in servizio, maggiormente compatibile con le esigenze di equilibrio del bilancio della Camera e comunque idoneo a salvaguardare l'esigenza di rivalutazione dei trattamenti medesimi.

Per quanto concerne il lavoro a distanza, il testo prevede l'impegno delle parti a definire, mediante contrattazione, la disciplina a regime della prestazione lavorativa a distanza entro il 31 dicembre 2022. È altresì previsto che, con circolare del Segretario generale, da adottare entro il 30 aprile 2022, sarà introdotta una disciplina transitoria, da applicare dal 1° maggio 2022 sino alla data di entrata

in vigore della disciplina a regime, tenendo conto dell'esperienza maturata durante la fase dell'emergenza sanitaria e sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 5 dell'accordo.

Con riferimento alla questione delle ferie non godute, l'accordo prevede innanzitutto che, in via transitoria, per i collocamenti in quiescenza con decorrenza fino al 1° gennaio 2028, il limite temporale prima del quale non è possibile fruire dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse accantonati a fine carriera relativi agli anni a partire dal 2016 sia elevato da sei a dodici mesi, recependosi così un'istanza di parte sindacale.

È altresì prevista la redazione da parte del Consigliere responsabile della struttura di assegnazione, sentito il dipendente interessato, di un piano di fruizione dei giorni da questo accantonati a fine carriera, qualora venga superato il predetto limite temporale.

È inoltre prevista la possibilità di fruire in via eccezionale delle ferie accantonate a fine carriera nel corso della carriera stessa. Ciò contribuirebbe a ridurre il "monte" delle ferie già accantonate.

Al fine, invece, di contenere per il futuro il fenomeno dell'eccessivo accumulo di ferie a fine carriera, si prevede che siano esclusi dalla maggiorazione oraria i turni programmati di vigilanza festiva e che i turni programmati di vigilanza effettuati in occasione delle grandi festività diano esclusivamente titolo ad un giorno di recupero ed alla corresponsione in misura doppia dell'apposita indennità.

Con riferimento alla revisione del sistema pensionistico, l'accordo prevede anzitutto la semplificazione del sistema attraverso la riconduzione ad un unico regime, valido per tutti i dipendenti. In particolare, il collocamento anticipato in quiescenza a domanda verrebbe conseguito, fermo restando il requisito dei venti anni di servizio materialmente prestato presso l'Amministrazione della Camera ed in linea con l'ordinamento esterno, con un'età minima di 63 anni ovvero con un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall'età anagrafica e secondo quanto già previsto in via generale dalle disposizioni pensionistiche vigenti all'esterno.

È inoltre previsto un regime transitorio per i dipendenti che avranno maturato il diritto al pensionamento alla data del 1° aprile 2023, quando cesseranno gli effetti del vigente "blocco" delle pensioni e l'illustrata riforma pensionistica inizierà a trovare applicazione. Per tali dipendenti, infatti, verrebbero confermati i requisiti attuali, con la previsione però di un contributo di solidarietà di misura crescente per ogni anno mancante all'età di 63 anni.

È stato infine previsto, dopo lunga interlocuzione con gli Uffici della Commissione europea ed al fine di evitare il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione, che i futuri bandi di concorso per l'assunzione di personale dipendente possano prevedere la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea.

All'accordo sono quindi allegate alcune dichiarazioni finali, con le quali si è inteso dare risposta a talune questioni sollevate dalle Organizzazioni sindacali nel corso della trattativa.

In conclusione, intende sottolineare che la negoziazione si è svolta in modo sostanziale e partecipato. Il Comitato per gli affari del personale ha profuso il massimo sforzo, per il quale ringrazia tutti i colleghi, al fine di accogliere lo spirito del maggior numero possibile delle proposte emendative presentate dalle organizzazioni sindacali e con ciò senza, peraltro, snaturare gli indirizzi iniziali volti a raggiungere su molti profili, ed in particolare quello pensionistico, una riforma rigorosa e di sistema; ed è per questo che alcune delle proposte sindacali non sono state ritenute accoglibili alla luce dell'equilibrio complessivo che l'accordo deve mantenere e ciò sia in termini di sostenibilità finanziaria sia di coerenza normativa complessiva.

Il testo che si sottopone all'esame, come riconosciuto nelle dichiarazioni finali, è stato quindi il frutto di un atteggiamento ispirato a leale collaborazione e su di esso - come già ricordato - si è registrato il consenso

largamente maggioritario delle rappresentanze sindacali. Formula infine un ringraziamento all'Amministrazione, che ha dato il suo contributo ai tavoli tecnici per riuscire ad arrivare a questo accordo.

Il Presidente Fico ringrazia la Vicepresidente Spadoni per la sua relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che un'organizzazione sindacale, la UIL, che non ha sottoscritto il contratto, ha presentato formale richiesta di attivazione del c.d. "Lodo Fortuna", vale a dire la procedura prevista dal Protocollo delle relazioni sindacali secondo la quale, ove non si raggiunga un accordo nel Comitato per gli affari del personale ovvero nel caso in cui l'accordo non sia sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali, i sindacati dissenzienti possono essere ascoltati direttamente in Ufficio di Presidenza per esprimere le proprie posizioni. Per prassi, quando viene applicato il "lodo Fortuna" i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali sono invitati a partecipare alla riunione dell'Ufficio di Presidenza. Chiede pertanto di far entrare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

(I rappresentanti delle organizzazioni sindacali fanno ingresso nella sala della riunione)

L'Ufficio di Presidenza procede all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali ASPA, Associazione dei Consiglieri, Sindacato Autonomo, CGIL, OSA, Sindacato Quadri parlamentari, SUSP, UIL, ILS e SPI. Svolgono interventi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali UIL, ILS, Quadri parlamentari e Sindacato Autonomo.

(I rappresentanti delle organizzazioni sindacali lasciano la sala della riunione)

Il deputato Segretario De Maria, dopo aver ringraziato la Vicepresidente Spadoni per l'impegno profuso per pervenire a un accordo che, a suo avviso, affronta temi delicati in modo efficace anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria del bilancio della Camera tuttavia, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame della questione ad una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, per avere il tempo necessario per svolgere un breve approfondimento, anche attraverso un confronto con il Gruppo parlamentare di appartenenza.

Dopo che il deputato Segretario Liuni, pur comprendendo la posizione del collega De Maria, ha ricordato come tra Ufficio di Presidenza e Comitato per gli affari del personale debba sempre persistere un rapporto di fiducia rispetto al lavoro svolto e alle valutazioni effettuate all'interno di tale consesso, il deputato Segretario De Maria precisa di non aver manifestato mancanza di fiducia e di aver, anzi, apprezzato il lavoro svolto, ma di aver chiesto soltanto tempo per approfondire la materia.

Il deputato Segretario Colucci, in qualità di componente del Comitato per gli affari del personale, esprime soddisfazione per il lavoro svolto nel corso degli anni, che ha consentito di definire questioni importanti e delicate. Di tutto ciò ringrazia in primo luogo la presidente del Comitato, unitamente a tutti i componenti, oltre che il Segretario generale della Camera e l'Amministrazione. Riconosce altresì il ruolo collaborativo e propositivo svolto dalle organizzazioni sindacali, e apprezza che anche le organizzazioni contrarie all'accordo abbiano manifestato apertura su nuovi confronti in futuro.

Ribadisce quindi l'invito del collega De Maria ad aver fiducia nel lavoro svolto e nell'attenzione che è stata sempre posta sul tema.

Il deputato Segretario Pastorino, pur ritenendo legittima la richiesta del collega De Maria, esprime soddisfazione, in qualità

di membro del Comitato per gli affari del personale, per il buon risultato conseguito, esito di un confronto lungo e serrato, conclusosi positivamente, anche in termini di consenso da parte sindacale, grazie alla collaborazione di tutti. Ringrazia in particolare la presidente Spadoni, i colleghi del Comitato e l'Amministrazione della Camera.

Il Questore Cirielli in qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza esprime soddisfazione per i risultati raggiunti attraverso la conclusione dell'accordo. Inoltre, quale membro del Comitato per gli Affari del personale, ritiene che durante tutta la fase di confronto vi sia stato un grande rispetto per il ruolo dei sindacati. Ritiene sia stato raggiunto un risultato importante, per il quale ringrazia la Vicepresidente Spadoni, il Segretario generale e l'Amministrazione, e gli altri componenti del Comitato per Affari del personale.

Dopo che il deputato Segretario De Maria, riconoscendo i risultati conseguiti, ha dichiarato la propria disponibilità a procedere alla votazione nella riunione odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la ratifica dell'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti di organizzazioni sindacali in materia di disposizioni concernenti il personale. *(Allegato 1)*

La riunione termina alle ore 19,25.

ALLEGATO 1

Approvazione dell'accordo recante disposizioni concernenti il personale

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 528, concernente l'approvazione degli indirizzi, di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, in tema di contrattazione, contenuti negli "impegni del Comitato per gli affari del personale per una successiva fase di contrattazione", riportati nel documento allegato alla deliberazione medesima, di cui costituisce parte integrante;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 125 del 21 luglio 2021, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 21 luglio 2021, n. 1294, con la quale sono stati integrati i citati indirizzi per la contrattazione;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 3 marzo 2022, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 3 marzo 2022, n. 1485, con la quale è stata approvata l'ulteriore integrazione - riportata nel documento allegato alla deliberazione medesima - agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, in tema di contrattazione, approvati ed integrati dall'Ufficio di Presidenza, rispettivamente, con le sopra citate deliberazioni n. 36 del 5 giugno 2019 e n. 125 del 21 luglio 2021;

tenuto conto che le predette deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 5 giugno 2019, n. 125 del 21 luglio 2021 e n. 149 del 3 marzo 2022 hanno stabilito che la trattativa sindacale nelle materie in esse indicate si svolge secondo la disciplina prevista dal Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'accordo recante disposizioni concernenti il personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti di organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 1° e 5 aprile 2022;

udita la relazione della Presidente del Comitato per gli affari del personale;

vista la lettera B) del Protocollo delle relazioni sindacali della Camera dei deputati, pubblicato in allegato al Bollettino degli organi collegiali n. 10 del 22 gennaio 1988, e successive modificazioni e integrazioni;

sentiti i rappresentanti di organizzazioni sindacali;

visti gli articoli 4 e 75 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera:

di approvare l'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti di organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 1° e 5 aprile 2022, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ART. 1

(Norme in materia di incarichi)

1. All'articolo 7, comma 4, lettera o), del Regolamento dei Servizi e del personale, dopo le parole "dell'Amministrazione" sono aggiunte le seguenti: ", a cui è allegato il quadro dei Servizi, degli Uffici e degli altri incarichi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa;".
2. All'articolo 12 del Regolamento dei Servizi e del personale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-*bis*. Gli uffici e gli incarichi di coordinamento di livello equiparato istituiti all'interno dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale si distinguono in uffici di primo e di secondo grado e incarichi di coordinamento di livello

equiparato. 4-*ter*. Le unità operative e gli incarichi di coordinamento da attribuire ai dipendenti di quarto livello si distinguono in unità operative e incarichi di coordinamento di primo, di secondo grado, e incarichi di coordinamento, a questi ultimi equiparati, indicati nella tabella G prevista dall'articolo 47, comma 7. Le unità operative e gli incarichi di coordinamento da attribuire ai segretari parlamentari di terzo livello si distinguono in unità operative e incarichi di coordinamento di primo e di secondo grado.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulata in collaborazione con i Vicesegretari generali e sentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato, individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, e degli incarichi di coordinamento equiparati ad ufficio istituiti ai sensi dell'articolo 15, comma 2. Il Segretario generale provvede a determinare la denominazione e i compiti di detti uffici e incarichi di coordinamento in armonia, per quelli istituiti all'interno dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale, con le competenze di questi ultimi. Il Segretario generale specifica il grado, ai sensi del comma 4-*bis*, degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulata in collaborazione con i Vicesegretari generali esentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero complessivo degli incarichi di tabella G di cui all'articolo 47, comma 7, delle unità operative e degli incarichi di coordinamento individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 e degli incarichi di cui all'articolo 15. Il Segretario generale provvede a determinare il livello, la denominazione e i compiti delle unità operative e degli incarichi di coordinamento, specificando il grado, ai sensi del comma 4-*ter,* delle unità operative e degli incarichi di coordinamento da attribuire ai dipendenti di quarto livello e ai segretari parlamentari di terzo livello.";

d) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: "8. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulatain collaborazione con i Vicesegretari generali esentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero complessivo degli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 49 e degli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 50.".

3. Il comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento dei Servizi e del personale è sostituito dal seguente: "1. Agli Uffici della Segreteria generale, agli uffici e agli incarichi di coordinamento a questi ultimi equiparati costituiti nei Servizi e negli Uffici della Segreteria generale è preposto un consigliere con le modalità di cui all'articolo 46, comma 7.".

4. All'articolo 14 del Regolamento dei Servizi e del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sono soppresse le seguenti parole: "di livello equiparato";

b) al comma 1, dopo le parole: "gli incarichi di coordinamento", sono soppresse le seguenti: "di livello equiparato";

c) al comma 2:

1) al primo periodo: dopo le parole: "agli incarichi di coordinamento", sono soppresse le seguenti: "di livello equiparato";

2) le parole: "dipendenti di quinto, di quarto e di terzo livello" sono sostituite dalle seguenti: "dipendenti di quinto e di quarto livello e segretari parlamentari di terzo livello";

3) all'ultimo periodo, dopo le parole:

"ad incarichi di coordinamento", sono soppresse le seguenti: "di livello equiparato";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla preposizione ad unità operative e a incarichi di coordinamento, nonché alla revoca, provvede il Segretario generale, su proposta del consigliere Capo Servizio competente, ovvero del competente consigliere Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale.";

e) al comma 4, dopo le parole: "agli incarichi di coordinamento", sono soppresse le seguenti: "di livello equiparato";

f) al comma 5, dopo le parole: "ad incarichi di coordinamento", sono soppresse le seguenti: "di livello equiparato";

g) al comma 6, dopo le parole: "un incarico di coordinamento", sono soppresse le seguenti: "di livello equiparato".

5. Al comma 7 dell'articolo 46 Regolamento dei Servizi e del personale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "prepone agli uffici" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti i Vicesegretari generali, prepone agli uffici di primo e di secondo grado";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Segretario generale," sono aggiunte le seguenti: "sentiti i Vicesegretari generali,".

6. Al comma 7 dell'articolo 47 del Regolamento dei Servizi e del personale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento della tabella G avviene con atto del Segretario generale.".

7. All'articolo 49 del Regolamento dei Servizi e del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'attribuzione degli incarichi di responsabile di zona e degli incarichi di coordinamento di attività e processi di lavoro è operata, tra gli assistenti parlamentari di settore che abbiano superato da almeno tre anni la verifica di professionalità di cui al comma 2 dell'articolo 58, dal Segretario generale, su proposta del consigliere Capo Servizio per la Sicurezza, sentito il consigliere Capo Servizio del Personale.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'attribuzione degli incarichi di vice assistente parlamentare superiore, in numero non superiore a dodici, è operata dal Segretario generale, su proposta del consigliere Capo Servizio per la Sicurezza, sentito il consigliere Capo Servizio del Personale, tra gli assistenti parlamentari di settore con incarico di responsabile di zona e di coordinamento di attività e processi di lavoro, previa deliberazione del Collegio dei Questori.";

c) al comma 6, dopo le parole: "responsabile di zona", sono aggiunte le seguenti: "e di coordinamento di attività e processi di lavoro.".

8. Al comma 4 dell'articolo 50 del Regolamento dei Servizi e del personale:

a) dopo le parole: "responsabile di reparto", sono aggiunte le seguenti: "di primo e di secondo grado";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Con le stesse modalità di cui al periodo precedente può essere disposta la revoca dell'attribuzione degli incarichi.".

9. Al comma 3 dell'articolo 67 del Regolamento dei Servizi e del personale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale, i consiglieri Titolari di incarichi individuali, i consiglieri Capi degli uffici di primo e di secondo grado o Titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i coordinatori delle unità operative o titolari di incarichi di coordinamento di primo e di secondo grado, i titolari degli incarichi di coordinamento degli interpreti-traduttori, i titolari di incarichi

di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 47 e i titolari degli altri incarichi di coordinamento conferiti ai sensi del presente regolamento";

b) alla lettera d), dopo le parole: "responsabili di zona", sono aggiunte le seguenti: ", i titolari di incarichi di coordinamento di attività e processi di lavoro, gli incaricati delle attività di gestione del punto di riferimento centrale e dei piani di emergenza e di esodo, i coordinatori responsabili di reparto di primo e di secondo grado.".

10. Agli assistenti parlamentari che effettuano il turno di servizio presso il punto di riferimento centrale o che svolgono attività di gestione dei piani di emergenza e di esodo è attribuita una specifica indennità su base giornaliera. Per l'Assistente parlamentare superiore e i Vice Assistenti parlamentari superiori, dato il permanente coinvolgimento nell'attività di gestione del punto di riferimento centrale e dei piani di emergenza e di esodo, la predetta indennità è attribuita in via forfettaria parametrata a 5 turni mensili. Il Servizio per la Sicurezza attua un'adeguata rotazione del personale nelle attività di cui al primo periodo, al fine di assicurare parità di accesso tra gli assistenti parlamentari.
11. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è sottoposta a confronto periodico tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

ART. 2

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, fino all'adozione delle determinazioni del Segretario generale di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del Regolamento dei Servizi e del personale, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente accordo, gli incarichi previsti dal medesimo Regolamento continuano ad essere istituiti ed attribuiti in base alle disposizioni previgenti all'accordo medesimo.

CAPO II

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 3

(Sistema di valutazione dei dipendenti della Camera dei deputati)

1. è approvato il sistema di valutazione dei dipendenti della Camera dei deputati, allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

CAPO III

APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO

ART. 4

(Applicazione del meccanismo di adeguamento retributivo)

1. Al fine di individuare modalità di applicazione del meccanismo di adeguamento retributivo recato dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato 5 dell'accordo in materia di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento e di adozione dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, di cui al Decreto presidenziale n. 1827 del 10 maggio 2017, che tengano conto delle esigenze relative all'equilibrio del bilancio della Camera, in sede di prima applicazione, gli importi spettanti ai dipendenti in servizio e al personale in quiescenza per il periodo 2018-2025 sono, in via eccezionale, determinati secondo gli incrementi percentuali e le decorrenze di seguito indicati, senza corresponsione di ulteriori arretrati: 1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e 1,12 per cento a decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica ai dipendenti in servizio alla predetta data o assunti successivamente, con applicazione dell'incremento percentuale stabilito per il 2026.
3. Le parti si impegnano ad un confronto sugli effetti finanziari derivanti dall'applicazione

del meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 ai trattamenti di quiescenza erogati dalla Camera, ai fini della definizione, entro il 31 gennaio 2023, di un meccanismo di adeguamento dei predetti trattamenti anche diverso da quello stabilito per il personale in servizio, maggiormente compatibile con le esigenze di equilibrio del bilancio della Camera stessa e comunque idoneo a salvaguardare l'esigenza di rivalutazione dei trattamenti medesimi.

CAPO IV
PRESTAZIONE LAVORATIVA A DISTANZA

ART. 5
(Prestazione lavorativa a distanza)

1. Le parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2022, la disciplina per l'introduzione a regime nell'ordinamento della Camera dei deputati dell'istituto della prestazione lavorativa a distanza.
2. Con circolare del Segretario generale, da adottare entro il 30 aprile 2022, è introdotta una disciplina transitoria per lo svolgimento di prestazioni lavorative a distanza, da applicare dal 1° maggio 2022 sino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, tenendo conto dell'esperienza maturata durante la fase dell'emergenza sanitaria e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione delle attività che possono essere svolte a distanza, con esclusione di quelle a diretto supporto delle riunioni degli organi parlamentari;
   b) svolgimento delle prestazioni lavorative a distanza su base volontaria;
   c) organizzazione da parte dei Consiglieri che dirigono le diverse strutture delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative a distanza, con la fissazione di obiettivi, il cui raggiungimento è necessario ai fini della prosecuzione dell'espletamento della prestazione lavorativa a distanza; tale organizzazione deve assicurare lo stesso livello di qualità della prestazione svolta in presenza;
   d) individuazione della quota della prestazione lavorativa da svolgere a distanza, tenendo conto delle peculiarità dell'istituzione parlamentare, favorendo lo svolgimento delle prestazioni lavorative a distanza da parte dei dipendenti prossimi al pensionamento e di quelli che presentino documentate esigenze di salute o familiari;
   e) previsione di modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FERIE, FESTIVITA' SOPPRESSE, TURNI PROGRAMMATI DI VIGILANZA FESTIVA E INDENNITA' DI MISSIONE

ART. 6
(Norme in materia di ferie e festività soppresse)

1. In via transitoria, per i collocamenti in quiescenza con decorrenza fino al 1° gennaio 2028, il limite temporale prima del quale non è possibile fruire dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse accantonati a fine carriera relativi agli anni a partire dall'anno 2016, di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 8 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, è pari a dodici mesi.
2. Ove i giorni di congedo ordinario e di festività soppresse accantonati a fine carriera relativi agli anni a partire dall'anno 2016 superino il limite temporale di cui al comma 1 ovvero, per i collocamenti in quiescenza con decorrenza successiva al 1° gennaio 2028, il limite temporale di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 8 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, il Consigliere responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, sentito il dipendente interessato, redige un piano di

fruizione di tali giorni al fine di consentirne il godimento.

3. La fruizione dei giorni di congedo ordinario e di festività soppresse accantonati a fine carriera può essere eccezionalmente consentita nel corso della carriera, compatibilmente con le esigenze di servizio valutate dal Consigliere responsabile della struttura di assegnazione del dipendente. A tal fine, saranno utilizzati dapprima i giorni di congedo ordinario e di festività soppresse relativi agli anni a partire dal 2016 e successivamente i giorni di congedo ordinario relativi agli anni precedenti.

ART. 7

(Norme in materia di turni programmati di vigilanza festiva)

1. Sono esclusi dalla maggiorazione oraria prevista dall'articolo 2 dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1195 del 14 aprile 1994 i turni programmati di vigilanza festiva ed il lavoro festivo per motivate e straordinarie esigenze di servizio di cui al Decreto presidenziale n. 2500 del 12 febbraio 1992.
2. I turni programmati di vigilanza festiva ed il lavoro festivo per motivate e straordinarie esigenze di servizio di cui al comma 1 effettuati nelle giornate del 25 e 26 dicembre, del 1° e 6 gennaio, di Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, del 1° maggio e del 15 agosto danno esclusivamente titolo ad un giorno di recupero ed alla corresponsione in misura doppia dell'apposita indennità.

ART. 8

(Indennità di missione)

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 4 dicembre 2013, resa esecutiva con Decreto presidenziale 4 dicembre 2013, n. 426, è sostituito dal seguente: "5. È corrisposta l'indennità di missione, nella misura prevista dal Decreto presidenziale 23 aprile 1992, n. 2623, in luogo del recupero delle ore lavorate, ai dipendenti che accompagnano in missione i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti di Giunta o di Commissione o delegazioni parlamentari in rappresentanza della Camera."

CAPO VI

MISURE CONCERNENTI IL REGIME PENSIONISTICO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 9

(Norme per il collocamento anticipato in quiescenza a domanda dei dipendenti della Camera dei deputati)

1. Per tutti i dipendenti della Camera dei deputati il collocamento anticipato in quiescenza a domanda può essere conseguito, alternativamente:
   a) con un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
   b) con un'anzianità anagrafica minima di 63 anni. Resta fermo il requisito dei venti anni di servizio materialmente prestato presso l'Amministrazione della Camera dei deputati.
2. Nei confronti dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011 che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), il coefficiente di determinazione della misura della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1753 del 30 gennaio 2012, e successive modificazioni, è ridotto nelle misure previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a), dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1250 del 30 novembre 2010, nonché nella misura dell'1 per cento per gli anni residui fino ai 41 anni di anzianità contributiva per le donne e ai 42 anni di anzianità contributiva per gli uomini, e nella misura dello 0,80 per cento per i restanti 10 mesi.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai casi di destituzione, risoluzione d'ufficio del rapporto d'impiego e dispensa dal servizio, tranne che quest'ultima sia disposta per

motivi di salute.

4. Il requisito contributivo di cui al comma 1, lettera a), è adeguato alla speranza di vita nelle ordinarie forme della contrattazione, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

ART. 10

(Modifiche all'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 871 dell'11 dicembre 2007, e successive modificazioni, e all'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1753 del 30 gennaio 2012, e successive modificazioni)

1. All'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 871 dell'11 dicembre 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: "2009", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2012";
   b) al comma 2, dell'articolo 2, le parole: "a 41 anni per le donne e a 42 anni per gli uomini", sono sostituite dalle seguenti: "a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini";
2. All'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1753 del 30 gennaio 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: "2008", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2011";
   b) al comma 2 dell'articolo 4, la parola: "2009", è sostituita dalla seguente: "2012".

ART. 11

(Norma di garanzia)

1. In deroga all'articolo 87, comma 1, del Regolamento dei Servizi e del personale, per i dipendenti che hanno accantonato a fine carriera un numero di giorni di congedo ordinario e di festività soppresse almeno pari a 125, le dimissioni dall'impiego o il collocamento a riposo per raggiunto limite di età sono resi esecutivi con Decreto presidenziale, a domanda del dipendente, fino ad un anno prima della data del pensionamento, con i conseguenti effetti previsti dall'articolo 4, comma 1, dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1317 del 18 gennaio 2000.
2. Per i pensionamenti fino al 1° gennaio 2027, il periodo di un anno di cui al comma 1 è elevato a due anni.

ART. 12

(Disposizioni transitorie)

1. I dipendenti che hanno maturato il diritto al pensionamento alla data del 31 marzo 2023 conseguono il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico sulla base delle disposizioni previgenti al presente accordo.
2. Ai dipendenti di cui al comma 1 si applica, al momento del collocamento in quiescenza, un contributo di solidarietà pari all'1,5 per cento di riduzione della misura del trattamento pensionistico per ogni anno mancante all'età anagrafica di 63 anni. Tale percentuale è elevata al 3 per cento per ciascun anno di anticipo superiore a tre. La misura di tale riduzione è progressivamente decrescente all'aumentare dell'età, fino ad azzerarsi al compimento della predetta età.
3. Il contributo di solidarietà non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, al momento del collocamento in quiescenza, hanno maturato un'anzianità contributiva almeno pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

ART. 13

(Riscatto a fini pensionistici di periodi di studio post-lauream*)*

1. All'articolo 8, comma 3, dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1317 del 18 gennaio 2000, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

ART. 14

(*Ulteriori disposizioni in materia*

di riscatto a fini pensionistici)

1. Il dipendente può riscattare, a domanda, a fini pensionistici, nella misura massima di due anni, i periodi di tirocinio o di formazione professionale, privi di copertura contributiva, con esclusione di quelli svolti nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, finalizzati all'acquisizione di titoli o di competenze professionali attinenti l'esercizio di funzioni svolte alla Camera dalla qualifica professionale di appartenenza. Tali periodi devono essere debitamente documentati e, ove previsto, deve essere stato conseguito il relativo titolo o attestato.
2. Il dipendente può riscattare, a domanda, a fini pensionistici, i periodi di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e, qualora privi di contribuzione, i periodi di occupazione in lavori socialmente utili.
3. E' facoltà del dipendente richiedere che i periodi riscattati ai sensi dei commi 1 e 2 siano valutati a fini pensionistici secondo il sistema di calcolo contributivo, nel qual caso trova applicazione quanto stabilito dal comma 1-*bis* dell'articolo 6 dell'accordo di cui al Decreto presidenziale 11 dicembre 2007, n. 871, introdotto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al Decreto presidenziale 9 luglio 2019, n. 552.
4. Sono legittimati a presentare la domanda di riscatto di cui ai commi 1, 2 e 3 i dipendenti in servizio alla data del 1° aprile 2023, o assunti successivamente.

ART. 15
(Modifiche al Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale)

1. All'articolo 7, primo comma, del Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale, le parole da: "sono esclusi" a: "di età ed", sono sostituite dalle seguenti: "è escluso".

ART. 16
(Efficacia e abrogazioni)

1. Fino alla data del 31 marzo 2023 continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 110 del 5 maggio 2021, resa esecutiva con Decreto presidenziale 5 maggio 2021, n. 1215. Le disposizioni di cui al presente Capo trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2023.
2. A decorrere dal 1° aprile 2023, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, sono abrogatigli articoli 3, 5 e 6 dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 1753 del 30 gennaio 2012, e successive modificazioni. Con la medesima decorrenza, è altresì abrogato l'articolo 3 dell'accordo di cui al Decreto presidenziale n. 871 dell'11 dicembre 2007, e successive modificazioni.

CAPO VII
MODIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AI CONCORSI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 17
(Modifica dell'articolo 52 del Regolamento dei Servizi e del personale)

1. All'articolo 52 del Regolamento dei Servizi e del personale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. Il bando di concorso può stabilire che possono partecipare al concorso medesimo anche i cittadini dell'Unione europea.".

DICHIARAZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si impegna ad istituire, nell'ambito del numero complessivo degli incarichi di tabella G, delle unità operative e degli incarichi di coordinamento individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento dei Servizi e del personale, e degli incarichi di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento, ulteriori incarichi di coordinamento di cui alla predetta tabella G allegata al Regolamento stesso.
2. L'Amministrazione si impegna a favorire la

rotazione e l'impiego dei dipendenti, nel corso della loro carriera, nei vari Servizi e Uffici in cui l'Amministrazione stessa è organizzata.

3. Nel prendere atto che il presente testo è frutto di un atteggiamento ispirato a leale collaborazione, atteggiamento che ha caratterizzato lo svolgimento dell'intera trattativa, e che su di esso si è registrato il consenso maggioritario delle organizzazioni sindacali, le parti si impegnano, per il futuro, in sede di intervento normativo sulle materie disciplinate dal testo medesimo nonché su materie ulteriori e diverse rispetto a queste, sia all'osservanza formale delle procedure contrattuali, sia a garantire il rispetto del principio di una negoziazione sostanziale e partecipata, con l'obiettivo di evitare decisioni unilaterali che siano in contrasto con tale principio.
4. Le parti convengono sull'opportunità - qualora in materia di modalità applicative del meccanismo di adeguamento retributivo e di modifica delle disposizioni in tema di collocamento in quiescenza a domanda si registrino differenze sensibili e di particolare evidenza rispetto alla disciplina adottata presso il Senato – di aprire un confronto tra loro per valutare la situazione creatasi.
5. L'Amministrazione si impegna ad approfondire le questioni connesse all'eventuale introduzione nell'ordinamento della Camera, a fini solidaristici, dell'istituto della "banca delle ferie", che consenta, anche alla luce delle disposizioni vigenti nell'ordinamento esterno, la messa a disposizione delle ferie non godute in favore di dipendenti con esigenze personali e familiari particolarmente meritevoli di tutela.
6. In riferimento al sistema di valutazione, l'Amministrazione si impegna altresì ad effettuare, anche attraverso un confronto in sede tecnica con le organizzazioni sindacali, una valutazione continua in ordine alla congruità dei fattori di valutazione, le cui risultanze saranno successivamente portate all'attenzione del Comitato per gli affari del personale.

ALLEGATO

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

ART. 1
(Finalità e applicazione)

1. Le prestazioni professionali del personale della Camera dei deputati sono oggetto di valutazione periodica, con cadenza biennale, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e seguenti. Il sistema di valutazione ha lo scopo di valorizzare le capacità e le competenze dei dipendenti e di orientare le loro prestazioni verso una sempre migliore partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione parlamentare. A tal fine il sistema di valutazione tiene conto delle competenze assegnate alle strutture dell'Amministrazione dal Regolamento dei Servizi e del personale, delle mansioni attribuite ai dipendenti secondo le diverse qualifiche professionali e i livelli di responsabilità previsti dal citato Regolamento, nonché degli obiettivi dell'azione amministrativa individuati dal Segretario generale, anche in attuazione di specifici indirizzi formulati dai competenti organi parlamentari.
2. Il sistema di valutazione assicura la massima trasparenza riguardo all'oggetto e al risultato della valutazione, garantendo ai dipendenti la possibilità di conoscere i giudizi globali di sintesi del rapporto di valutazione.
3. La valutazione si basa sui fattori di valutazione elencati nell'Allegato 1, individuati in ragione delle peculiarità delle qualifiche professionali e dell'incarico attribuito, nonché dello scopo cui è finalizzata la valutazione medesima.
4. La progressione economica dei dipendenti della Camera è basata sugli esiti della valutazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 9 e 10.

ART. 2

(Valutatori)

1. I responsabili della valutazione sono:
   a) per i Vice Segretari generali, il Segretario generale;
   b) per i Capi Servizio, il Segretario generale, in collaborazione con i Vice Segretari generali;
   c) per i Consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale e per i titolari di incarico individuale, il Segretario generale, in collaborazione con i Vice Segretari generali;
   d) per i Consiglieri parlamentari, il Segretario generale, in collaborazione con i Vice Segretari generali ed il Capo del Servizio o il Capo dell'Ufficio della Segreteria generale di assegnazione;
   e) per gli Assistenti parlamentari, il Consigliere Capo del Servizio per la Sicurezza; il responsabile della valutazione si avvale della collaborazione dell'Assistente parlamentare superiore e del vice Assistente parlamentare superiore competente ed effettua la valutazione sentito il Vice Segretario generale competente in ragione delle deleghe conferite;
   f) per gli altri dipendenti, il consigliere Capo del Servizio competente; il responsabile della valutazione si avvaledella collaborazione dei Consiglieri Capo Ufficio, ed effettua la valutazione sentiti i Vice Segretari generali competenti in ragione delle deleghe conferite;
   g) per i dipendenti assegnati agli Uffici alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Capo dell'Ufficio; il responsabile della valutazione si avvaledella collaborazione dei Consiglieri Capo Ufficio, ed effettua la valutazione sentiti i Vice Segretari generali competenti in ragione delle deleghe conferite.
2. Per la valutazione dei dipendenti trasferiti nel corso del biennio di valutazione, il valutatore acquisisce il parere dei responsabili della valutazione per ciascun periodo di competenza, dandone opportuno conto nella sezione riservata alle osservazioni della relativa scheda e motivando la valutazione qualora si discosti dai predetti pareri.
3. Per la valutazione dei dipendenti che nel corso del biennio di valutazione collaborano con strutture diverse da quella di assegnazione, il valutatore acquisisce i pareri dei valutatori responsabili delle strutture medesime, dandone opportuno conto nella sezione riservata alle osservazioni della relativa scheda.

ART. 3

(Giudizi)

1. Ciascun fattore di valutazione di cui all'Allegato 1 è oggetto di esame da parte del valutatore, che esprime il conseguente giudizio in relazione alla prestazione lavorativa del dipendente. La scala dei giudizi impiegata si articola nei seguenti 5 livelli: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo ed eccellente, a ciascuno dei quali è associato un coefficiente numerico di valutazione - pari rispettivamente a 0, 1, 2, 3 e 4 - che contribuisce al giudizio globale di sintesi.
2. Ai dipendenti che in sede di verifica del saldo orario abbiano fatto registrare un saldo complessivo negativo nel biennio di riferimento è attribuito un giudizio di insufficiente.
3. I giudizi di sufficiente e insufficiente devono essere motivati.
4. La media dei coefficienti numerici associati ai giudizi riportati per ciascun fattore di valutazione determina il giudizio globale di sintesi della prestazione lavorativa del valutato.
5. Agli effetti del calcolo della media, la frazione uguale o eccedente un mezzo comporta l'arrotondamento per eccesso.
6. Il responsabile della valutazione ha a disposizione, per il complesso dei dipendenti appartenenti a ciascuna qualifica professionale, una cifra massima di

coefficienti numerici corrispondente all'85% del prodotto ottenuto moltiplicando per 4 il numero dei dipendenti medesimi.

7. Al fine di garantire l'omogeneità dei giudizi ed evitare disparità di trattamento, sulla base delle motivate richieste effettuate, su proposta del valutatore, dai Vice Segretari generali, d'intesa tra loro, il Segretario generale può incrementare di un coefficiente numerico di valutazione il giudizio globale di sintesi, per un numero massimo di valutati che non ecceda il 6% del totale dei dipendenti.
8. La cifra massima di cui al comma 6 non si applica nel caso in cui i dipendenti appartenenti alla medesima qualifica professionale siano in numero inferiore a quattro.
9. I dipendenti che per almeno 18 mesi nel biennio di riferimento sono collocati fuori ruolo per adempiere a incarichi ovvero sono assenti per malattia, per l'applicazione di istituti previsti a tutela della maternità e della paternità, per la fruizione delle ferie accantonate a fine carriera o per aspettativa non sono sottoposti al processo di valutazione; ad essi viene comunque assicurata la progressione economica, secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento interno.

ART. 4

(Scheda preliminare di valutazione)

1. La scheda preliminare di valutazione si articola in quattro sezioni:
   a) la prima contiene i dati anagrafici del dipendente, la qualifica professionale, la struttura di appartenenza, l'indicazione del periodo cui la valutazione si riferisce e il nome del responsabile della valutazione;
   b) la seconda riporta: i fattori di valutazione; gli eventuali progetti o obiettivi da perseguire da parte del dipendente nel corso del biennio, assegnati in base alla sua qualifica professionale e al livello di responsabilità ricoperto, nonché agli obiettivi dell'azione amministrativa individuati dal Segretario generale, anche in attuazione di specifici indirizzi formulati dai competenti organi parlamentari; gli aspetti della professionalità relativi ai predetti fattori per i quali a parere del valutatore è necessario da parte di quest'ultimo un miglioramento della prestazione professionale;
   c) la terza è riservata alle iniziative di aggiornamento proposte dal valutato e dal valutatore anche in relazione ai fattori per i quali è necessario un miglioramento della prestazione professionale;
   d) la quarta è riservata alle eventuali osservazioni del valutato e del valutatore all'esito dei colloqui di cui all'articolo 7.
2. La scheda preliminare di valutazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal valutato. La sottoscrizione avvieneattraverso la restituzione al Servizio del Personale, entro il 15 marzo.

ART. 5

(Scheda di valutazione)

1. Le schede di valutazione, con i relativi fattori di valutazione di cui all'Allegato 1, sono le seguenti:
   a) Vice Segretario generale;
   b) Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria generale e Titolare di incarico individuale;
   c) Consigliere parlamentare Capo Ufficio, ovvero responsabile di unità operativa;
   d) Consigliere parlamentare;
   e) Interprete responsabile di unità operativa;
   f) Documentarista responsabile di unità operativa o di incarico di Tabella G;
   g) Ragioniere responsabile di unità operativa o di incarico di Tabella G;
   h) Tecnico responsabile di unità operativa o di incarico di Tabella G;
   i) Interprete;
   l) Documentarista;
   m) Ragioniere;
   n) Tecnico;
   o) Segretario parlamentare responsabile di unità operativa;

p) Segretario parlamentare;
q) Assistente parlamentare superiore, vice Assistente parlamentare superiore;
r) Assistente parlamentare responsabile di zona o titolare di incarico di coordinamento di attività e processi di lavoro e Coordinatore o Collaboratore tecnico responsabile di Reparto;
s) Assistente parlamentare, Coordinatore di Reparto e Collaboratore tecnico.

2. La scheda di valutazione si articola in tre sezioni:
   a) la prima contiene i dati anagrafici del dipendente, la qualifica professionale, la struttura di appartenenza, l'indicazione del periodo cui la valutazione si riferisce ed il nome del responsabile della valutazione;
   b) la seconda riporta i fattori di valutazione e, per ciascuno di essi, la scala di valutazione espressa in giudizi e coefficienti numerici; per ogni fattore di valutazione è previsto un apposito spazio per l'estensione della motivazione, ove richiesta. Questa sezione è compilata dal valutatore;
   c) la terza contiene lo spazio per le osservazioni del valutatore, anche alla luce degli eventuali progetti o obiettivi assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 4.
3. Il Servizio del Personale, ricevute le schede di valutazione compilate, predispone il "rapporto di valutazione".

ART. 6

(Rapporto di valutazione)

1. I giudizi contenuti nelle schede di valutazione sono elaborati dal Servizio del Personale, mediante apposita applicazione informatica, per la produzione del rapporto di valutazione.
2. Il rapporto si articola in tre sezioni:
   a) la prima contiene i dati anagrafici del dipendente, la qualifica professionale, la struttura di appartenenza, l'indicazione del periodo cui la valutazione si riferisce e il nome del responsabile della valutazione;
   b) la seconda riporta i fattori di valutazione e, per ciascuno di essi, il giudizio di cui all'articolo 3, nonché il giudizio globale di sintesi della prestazione lavorativa del valutato;
   c) la terza è dedicata alle osservazioni del valutato.
3. Il rapporto deve essere sottoscritto dal dipendente valutato. La sottoscrizione,attraverso la restituzione del rapporto al Servizio del Personale, ha il solo scopo di attestare la presa d'atto del valutato e non implica necessariamente che egli concordi con la valutazione ricevuta. La mancata sottoscrizione non inficia il processo di valutazione che si considera perfezionato con la notifica al dipendente del rapporto di valutazione.

ART. 7

(Processo di valutazione)

1. Il ciclo di valutazione ha durata biennale. Entro il mese di febbraio successivo alla conclusione del biennio di riferimento, il responsabile della valutazione comunica al soggetto da valutare l'oggetto della valutazione stessa, mediante la "scheda preliminare di valutazione". La comunicazione della scheda preliminare a cura del valutatore avviene attraverso un colloquio tra il valutatore, o un suo delegato, ed il valutato. Nel corso del colloquio il valutatore comunica al valutato la valutazione relativa al biennio precedente. Entro il 15 marzo il responsabile della valutazione trasmette al Servizio del Personale le schede di valutazione relative al biennio precedente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,nel mese di gennaio del secondo anno del biennio di riferimento, il responsabile della valutazione può svolgere, anche su richiesta del valutato, un colloquio di verifica.
3. Nel mese di giugno del primo e del secondo anno, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, può svolgersi, su iniziativa del responsabile della valutazione o su

richiesta del valutato, un ulteriore colloquio di verifica.

4. All'esito dei colloqui di cui ai commi precedenti, il valutato ed il valutatore possono riportare eventuali osservazioni nella sezione a ciò riservata della scheda preliminare di valutazione.
5. Qualora un dipendente, nel corso del biennio di valutazione, assuma la titolarità di un incarico di coordinamento ovvero cessi dalla stessa, con conseguente modifica dei fattori di valutazione su cui si basa la valutazione, il responsabile della valutazione illustra tramite colloquio, entro 10 giorni, la nuova scheda preliminare di valutazione al dipendente, il quale è tenuto a sottoscriverla entro 7 giorni. La scheda di valutazione redatta al termine del periodo di valutazione riporta i fattori di valutazione contenuti nell'ultima scheda preliminare di valutazione illustrata al dipendente, con il giudizio rispettivamente riportato. In tal caso, il giudizio globale di sintesi tiene anche conto dell'attività precedentemente svolta dal valutato.
6. Entro il 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento, il Servizio del Personale fornisce a ciascun valutatore la scheda di valutazione relativa al biennio che si conclude e la scheda preliminare di valutazione relativa al biennio che ha inizio dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa di sua competenza alla medesima data.
7. Il Servizio del Personale notifica entro il 31 marzo a ciascun dipendente copia del rapporto individuale di valutazione relativo al biennio precedente. Entro 7 giorni dalla ricezione, il dipendente deve restituire al predetto Servizio il rapporto, eventualmente corredato dalle proprie osservazioni.
8. Ciascun dipendente può richiedere l'accesso all'elenco generale dei giudizi globali di sintesi e a tutti gli atti relativi alla propria valutazione.

ART. 8

(Ricorsi)

1. Entro 30 giorni dalla notifica del rapporto di valutazione, il dipendente può presentare ricorso ad una Commissione composta dal Segretario generale e dai Vice Segretari generali, che decide entro 60 giorni. Nel caso, invece, dei rapporti di valutazione concernenti i Vice Segretari generali, il ricorso dà luogo al riesame della valutazione da parte del Segretario generale.
2. All'inizio di ogni legislatura viene stabilito, mediante sorteggio, l'ordine secondo il quale le organizzazioni sindacali del personale della Camera hanno la facoltà di designare a rotazione, per singolo ricorso, un dipendente chiamato ad integrare la Commissione di cui al comma 1. Il dipendente designato deve appartenere alla qualifica professionale corrispondente a quella del dipendente che ha presentato ricorso.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso di cui al comma 1, è ammesso ricorso per motivi di legittimità agli organi della giurisdizione interna.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 3 possono essere esperiti soltanto dal dipendente cui il rapporto di valutazione si riferisce.

CAPO II

PROGRESSIONI ECONOMICHE E PROFESSIONALI

ART. 9

(Progressioni retributive)

1. Ogni due nuovi cicli di valutazione, il passaggio di classe stipendiale è conseguito dal dipendente che abbia riportato una valutazione delle prestazioni professionali almeno pari a buono, come risultante dalla media dei giudizi dei due cicli di valutazione considerati. A tal fine trova applicazione il criterio di cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Per i dipendenti che, in applicazione di quanto previsto al comma 1, non abbiano conseguito il passaggio di classe stipendiale, è possibile riassorbire, senza corresponsione di arretrati, il ritardo nella progressione retributiva qualora nel biennio successivo sia conseguita una valutazione almeno pari a

ottimo.

ART. 10

(Passaggio di fascia stipendiale o di livello funzionale-retributivo)

1. Il passaggio di fascia stipendiale o di livello funzionale-retributivo è conseguito dal dipendente che abbia riportato una valutazione delle prestazioni professionali almeno pari a buono, come risultante dalla media delle valutazioni del periodo in considerazione. A tal fine trova applicazione il criterio di cui al comma 5 dell'articolo 3.
2. Per i dipendenti di cui all'articolo 1 dell'accordo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 giugno 2019, n. 38, l'incremento dei giorni di congedo ordinario previsto, per il personale già in servizio alla predetta data, per effetto del passaggio di fascia stipendiale o di livello funzionale-retributivo è subordinato al conseguimento di una valutazione delle prestazioni professionali almeno pari a buono, come risultante dalla media delle valutazioni del periodo in considerazione. A tal fine trova applicazione il criterio di cui al comma 5 dell'articolo 3.
3. I dipendenti che non abbiano conseguito il passaggio di cui al comma 1 o l'incremento di cui al comma 2, possono conseguirlo se riportano una valutazione delle prestazioni professionali almeno pari a buono nel biennio successivo.

ART. 11

(Incentivo di produttività)

1. Ai dipendenti che nel biennio di riferimento abbiano ottenuto una valutazione delle prestazioni professionali pari a ottimo è riconosciuto un incentivo di produttività nella misura dell'1% delle competenze lorde del secondo anno del biennio di valutazione.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 2% ai dipendenti che nel biennio di riferimento abbiano ottenuto una valutazione delle prestazioni professionali almeno pari a eccellente.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, gli incentivi di cui al presente articolo sono corrisposti solo ai dipendenti che nel biennio di riferimento abbiano fatto registrare un saldo orario positivo almeno pari a 300 ore per i Consiglieri parlamentari ed a 200 ore per i restanti dipendenti.
4. I saldi orari di cui al comma 3 sono ridotti in proporzione per i dipendenti che abbiano fruito del *part time* orizzontale o verticale ovvero del congedo di maternità o di paternità o dell'interdizione obbligatoria per gravidanza a rischio.
5. I saldi orari di cui al comma 3 sono annullati a qualsiasi effetto al momento dell'erogazione dell'incentivo.
6. È fatta salva la facoltà del dipendente di optare tra l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e il mantenimento del saldo orario positivo maturato

ART. 12

(Entrata in vigore e norme transitorie e finali)

1. Il presente sistema di valutazione entra in vigore e trova applicazione a regime a partire dal biennio di valutazione 2022-2023.
2. In via transitoria, per il biennio di cui al comma 1, il termine per la comunicazione al valutato della scheda preliminare di valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 7 è fissato al 30 aprile 2022. Conseguentemente, il termine per la trasmissione al Servizio del Personale della medesima scheda è fissato al 15 maggio 2022.
3. Per i passaggi di livello funzionale-retributivo e di fascia stipendiale che maturano fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento.
4. Dal 1° gennaio 2024 sono abrogati gli articoli 57 e 58 del Regolamento dei Servizi e del personale. Con riferimento agli istituti per la cui applicazione è richiesto il superamento della verifica di professionalità, fermo restando quanto previsto dal sistema di valutazione, il predetto requisito si intende

sostituito dall'anzianità già prescritta per poter sostenere la verifica stessa.

5. Per i dipendenti assunti in corso d'anno, il biennio di valutazione si computa considerando la frazione dell'anno di ingresso in servizio per intero. In tal caso, il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 7 si svolge entro dieci giorni dall'assegnazione alla relativa struttura.
6. In via transitoria, è sospesa l'efficacia delle disposizioni recate dal sistema di valutazione dei dipendenti del Parlamento, allegato allo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 1 AL SISTEMA DI VALUTAZIONE FATTORI DI VALUTAZIONE

Vice Segretario generale

1. Capacità di esercitare attività di indirizzo e di coordinamento in coerenza con gli obiettivi dell'azione amministrativa individuati dal Segretario generale, anche in attuazione di specifici indirizzi formulati dai competenti organi parlamentari
2. Capacità di sviluppare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire l'innovazione e la progettualità
3. Capacità di favorire e incentivare l'integrazione funzionale nei settori di riferimento e di gestire le relazioni interne ed esterne all'Amministrazione
4. Capacità di motivare e valutare il personale
5. Conoscenza dei contesti di riferimento e aggiornamento professionale

Capo Servizio, Capo Ufficio della Segreteria generale e Titolare di incarico individuale

1. Capacità di organizzazione e di direzione della struttura secondo parametri di qualità, efficacia, efficienza e integrazione funzionale
2. Capacità innovativa e progettuale
3. Capacità di gestione delle relazioni interne all'Amministrazione
4. Capacità di valutare, gestire e motivare il personale
5. Competenza e aggiornamento professionale

Consigliere parlamentare Capo Ufficio, ovvero responsabile di unità operativa

1. Capacità di organizzare le attività assegnate all'ufficio o all'unità operativa, anche attraverso la gestione, la motivazione e lo sviluppo del personale
2. Qualità dell'attività svolta
3. Capacità innovativa e progettuale
4. Affidabilità personale e disponibilità all'integrazione funzionale
5. Competenza e aggiornamento professionale

Consigliere parlamentare

1. Capacità di anticipare e risolvere i problemi
2. Qualità dell'attività svolta
3. Capacità innovativa e progettuale
4. Affidabilità personale, disponibilità all'integrazione funzionale e flessibilità operativa
5. Competenza e aggiornamento professionale

Interprete responsabile di unità operativa

1. Capacità innovativa, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di competenza della struttura
2. Qualità dell'attività svolta
3. Competenza linguistico-culturale e aggiornamento professionale
4. Capacità di integrare nell'attività di istituto le conoscenze relative ad ambiti diversi
5. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa

Documentarista responsabile di unità operativa o di incarico di Tabella G

1. Capacità innovativa, di programmazione, coordinamento e controllo
2. Qualità dell'attività svolta
3. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa
4. Competenza tecnica e aggiornamento professionale
5. Capacità di ricerca, di studio, di analisi e di elaborazione documentale

Ragioniere responsabile di unità

operativa o di incarico di Tabella G

1. Capacità innovativa, di programmazione, coordinamento e controllo
2. Qualità dell'attività svolta
3. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa
4. Competenza tecnica e aggiornamento professionale
5. Capacità di analisi, affidabilità e precisione nella cura delle procedure contabili e nella redazione di elaborati tecnici o economico-finanziari

Tecnico responsabile di unità operativa o di incarico di Tabella G

1. Capacità innovativa, di programmazione, coordinamento e controllo
2. Qualità dell'attività svolta
3. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa
4. Competenza tecnica e aggiornamento professionale
5. Capacità di analisi, di progettazione, di verifica tecnica e di redazione di elaborati tecnici

Interprete

1. Qualità dell'attività svolta
2. Competenza linguistico-culturale e aggiornamento professionale
3. Affidabilità personale, disponibilità e flessibilità operativa
4. Capacità di integrare nell'attività di istituto le conoscenze relative ad ambiti diversi
5. Capacità di anticipare e risolvere i problemi

Documentarista

1. Qualità dell'attività svolta
2. Competenza tecnica e aggiornamento professionale
3. Disponibilità e flessibilità operativa
4. Capacità di ricerca, di studio, di analisi e di elaborazione documentale
5. Capacità relazionale

Ragioniere

1. Qualità dell'attività svolta
2. Competenza tecnica e aggiornamento professionale
3. Disponibilità e flessibilità operativa
4. Capacità di analisi, affidabilità e precisione nella cura delle procedure contabili e nella redazione di elaborati tecnici o economico-finanziari
5. Capacità relazionale

Tecnico

1. Qualità dell'attività svolta
2. Competenza tecnica e aggiornamento professionale
3. Disponibilità e flessibilità operativa
4. Capacità di analisi, di progettazione, di verifica tecnica e di redazione di elaborati tecnici
5. Capacità relazionale

Segretario parlamentare responsabile di unità operativa

1. Capacità innovativa, di programmazione, coordinamento e controllo
2. Qualità dell'organizzazione dei processi di lavoro, anche al fine di anticipare e risolvere i problemi
3. Capacità relazionale nei rapporti interni e con i soggetti esterni
4. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa
5. Competenza tecnica e aggiornamento professionale, anche in riferimento all'utilizzo degli strumenti di gestione documentale

Segretario parlamentare

1. Capacità di iniziativa e di anticipare e risolvere i problemi
2. Qualità dell'attività svolta
3. Capacità relazionale nei rapporti interni e con i soggetti esterni
4. Disponibilità e flessibilità operativa
5. Competenza tecnica e aggiornamento professionale, anche in riferimento all'utilizzo degli strumenti di gestione documentale

Assistente parlamentare superiore e vice Assistente parlamentare superiore

1. Capacità innovativa, di programmazione, coordinamento e controllo

2. Qualità dell'organizzazione dei processi di lavoro, anche al fine di anticipare e risolvere i problemi
3. Capacità di promuovere la correttezza e la qualità dei rapporti interpersonali
4. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa
5. Competenza tecnica e aggiornamento professionale

Assistente parlamentare responsabile di zona o titolare di incarico di coordinamento di attività e processi di lavoro e Coordinatore o Collaboratore tecnico responsabile di reparto

1. Capacità organizzativa, anche al fine di anticipare e risolvere i problemi
2. Qualità dell'attività svolta
3. Capacità relazionale
4. Affidabilità, disponibilità e flessibilità operativa
5. Competenza tecnica e aggiornamento professionale

Assistente parlamentare, Coordinatore di Reparto e Collaboratore tecnico

1. Capacità di iniziativa e di anticipare e risolvere i problemi
2. Qualità dell'attività svolta
3. Capacità relazionale
4. Disponibilità e flessibilità operativa
5. Competenza tecnica e aggiornamento professionale

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

Riunione di martedì 12 aprile 2022, ore 15,10

SOMMARIO

1) Assestamento del programma settoriale dell'Ufficio Stampa per l'anno 2022 ..... *Pag.* 27
2) Elementi di flessibilità nelle dotazioni di cancelleria per deputati e i Gruppi parlamentari ..... » 27
3) Nuove misure per i servizi di ristorazione ..... » 27
4) Appalto specifico per la "somministrazione di toner e di materiali di consumo per apparecchiature di stampa e copia" nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. Determinazione a contrarre ..... » 27
5) Situazione degli spazi assegnati ai Gruppi parlamentari ..... » 28
6) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria nelle sedi di Commissioni permanenti. Intervento per la Commissione Difesa ..... » 28
7) Eventuale acquisizione in uso governativo gratuito di ulteriori spazi a palazzo Theodoli-Bianchelli ..... » 28
8) Procedure di acquisizione in proprietà dell'edificio n. 5 presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto ..... » 28
9) Nota concernente alcuni giudizi promossi dal Movimento politico Il Cantiere per il bene comune (ora Alternativa per l'Europa) nei confronti della Camera dei deputati ... » 28
10) Conclusione dell'isolamento preventivo per i materiali librari ..... » 28
11) Applicazione dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati ..... » 28
12) Richiesta di cessione del quinto di assegno vitalizio ..... » 28
13) Ipotesi di riattivazione della Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze per il servizio di asilo nido ..... » 28
14) Comunicazione in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati ..... » 28
15) Modalità di applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 150 del 2022 ..... » 28
16) Altra deliberazione ..... » 28

1) Assestamento del programma settoriale dell'Ufficio Stampa per l'anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo per la proroga fino al 30 giugno 2022 del contratto in essere per il servizio di collegamento audio e video da remoto per lo svolgimento delle conferenze stampa.

2) Elementi di flessibilità nelle dotazioni di cancelleria per deputati e i Gruppi parlamentari.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

3) Nuove misure per i servizi di ristorazione.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

4) Appalto specifico per la "somministrazione di toner e di materiali

di consumo per apparecchiature di stampa e copia" nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. Determinazione a contrarre.

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una procedura di gara sulla piattaforma digitale del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per l'affidamento dell'appalto in titolo.

5) Situazione degli spazi assegnati ai Gruppi parlamentari.

Il Collegio approva una relazione sulla situazione degli spazi in titolo.

6) Potenziamento degli impianti di fornitura di aria primaria nelle sedi di Commissioni permanenti. Intervento per la Commissione Difesa.

Il Collegio autorizza talune spese per il potenziamento degli impianti in titolo.

7) Eventuale acquisizione in uso governativo gratuito di ulteriori spazi a palazzo Theodoli-Bianchelli.

Il Collegio approva una comunicazione sulla materia in titolo.

8) Procedure di acquisizione in proprietà dell'edificio n. 5 presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Il Collegio autorizza una spesa in relazione alle procedure in titolo.

9) Nota concernente alcuni giudizi promossi dal Movimento politico Il Cantiere per il bene comune (ora Alternativa per l'Europa) nei confronti della Camera dei deputati.

Il Collegio approva la nota in titolo.

10) Conclusione dell'isolamento preventivo per i materiali librari.

Il Collegio approva una comunicazione in merito alla conclusione dell'isolamento preventivo per i materiali librari.

11) Applicazione dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

12) Richiesta di cessione del quinto di assegno vitalizio.

Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.

13) Ipotesi di riattivazione della Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze per il servizio di asilo nido.

Il Collegio autorizza la riattivazione della Convenzione in titolo.

14) Comunicazione in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati.

Il Collegio delibera di proseguire l'istruttoria relativa all'argomento in titolo.

15) Modalità di applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 150 del 2022.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

16) Altra deliberazione.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente deliberazione:

16.1) Deliberazione del 6 aprile 2022 concernente la proposta di partecipazione all'avviso pubblico a

ristoro per la presentazione di interventi di potenziamento della resilienza *cyber* nell'ambito del PNRR.

La riunione termina alle ore 16,20.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a)*, del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito* internet *della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera* a)*, del medesimo Regolamento.*

Stampato su carta riciclata ecologica

18BOC0199160